

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione (Bilancio)
3 febbraio 2010

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 21.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 177.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all'articolo 53 della legge n. 99 del 2009, che prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Rileva che la relazione tecnico-finanziaria afferma che l'attuazione del decreto in esame non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, non è stata predisposta la relazione tecnica. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4, ricorda preliminarmente che le camere di commercio e Unioncamere rientrano nel settore delle amministrazioni pubbliche e concorrono, quindi, alla costruzione del conto economico consolidato. Ciò premesso, osserva che alcune modifiche introdotte dal testo in esame prevedono l'istituzione, o l'ampliamento della composizione, di organismi facenti parte del sistema camerale, in particolare il comitato esecutivo di Unioncamere, i consigli delle camere di commercio, il collegio dei revisori dei conti, nonché la commissione nazionale per la selezione dei dirigenti. Poiché tali modifiche appaiono in sé suscettibili di incrementare le spese per compensi o per altri emolumenti di natura non retributiva, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le modalità attraverso le quali possa essere esclusa - in conformità all'obbligo di neutralità finanziaria previsto dall'articolo 4 - l'insorgenza di effetti onerosi a carico della finanza pubblica. Ritiene inoltre che andrebbero inoltre chiarite le concrete modalità applicative della norma che prevede il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di «procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica». Osserva, infatti, che tale vincolo non appare in sé idoneo a evitare che le stesse amministrazioni possano sostituire i funzionari transitoriamente nominati presso le camere di commercio, in quanto gli avvicindamenti su tali posizioni non determinerebbero un ampliamento delle dotazioni organiche, ma solo un ripristino di quelle momentaneamente ridotte, tanto più che i successivi rientri sono consentiti «anche in soprannumero». Sul punto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni interessate. Con riferimento alla significativa estensione dei compiti che vengono attribuiti al sistema camerale, ritiene che andrebbe chiarito se lo svolgimento di tali funzioni possa essere effettivamente assicurato escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, infine, che in base alla nuova formulazione del capoverso articolo 18, le somme a carico del bilancio dello Stato si configurano come «contributi [...] per l'espletamento di funzioni delegate» e non più

come «corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione», come previsto dal testo attualmente in vigore. Al fine di valutare più compiutamente gli effetti finanziari della norma, chiede che il Governo chiarisca se la nuova formulazione sia volta ad introdurre un vincolo di corrispondenza fra i costi connessi all'esercizio delle funzioni delegate e l'entità delle risorse trasferite al sistema camerale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS osserva, in primo luogo che appare opportuno acquisire il parere del Dipartimento della funzione pubblica circa la compatibilità dell'intervento di modifica con l'assetto contrattuale delineato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ed in materia di rapporto di lavoro del personale dirigente di Unioncamere. Rappresenta, inoltre, che, essendo entrata in vigore la legge n. 196 del 2009, concernente la legge di contabilità e finanza pubblica, appare necessario adeguare conseguentemente il testo del nuovo articolo 4-bis della legge n. 580 del 1993, prevedendo che la disciplina della gestione e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali sia stabilita non già «nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica, come ora previsto, ma nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 196 del 2010. Ritiene necessaria un'analogia precisazione anche in riferimento al comma 2 del medesimo capoverso 4-bis, nel quale dovrebbero essere richiamanti i poteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

Quanto ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento all'istituzione di nuovi organismi e alle modifiche apportate alla composizione di quelli esistenti, che sarebbero suscettibili di incrementare gli oneri di finanza pubblica, fa presente che il rispetto dell'obbligo di invarianza per i saldi di finanza pubblica può ritenersi assicurato mediante il disposto di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, come sostituito dallo schema in esame, che stabilisce le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema camerale. Fa, inoltre, presente che già a legislazione vigente il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993 consente al segretario generale, al momento di cessazione dalla carica «il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero», prevedendo conseguentemente il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di procedere all'ampliamento della pianta organica. Ritiene, pertanto, che la norma contenuta nello schema di decreto legislativo in esame appare pertanto meramente ricognitiva.

In merito all'estensione dei compiti attribuiti alle camere di commercio dall'articolo 2 della legge n. 580 del 1993, come riformulato dallo schema in esame, ritiene che tali funzioni possano essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili presso gli enti del sistema camerale. Osserva, quindi, che l'estensione dei compiti delle camere di commercio è stata oggetto di recenti provvedimenti - in materia, ad esempio, di sorveglianza dei prezzi, di agenzia per le attività produttive e di sportello unico per l'impresa - che hanno assegnato nuovi compiti senza prevedere un corrispondente incremento delle risorse.

Quanto, infine, alla necessità di chiarire se la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, come riformulato dallo schema in esame, sia volta all'introduzione di vincoli di corrispondenza tra costi connessi all'esercizio delle funzioni delegate e l'entità delle risorse trasferite al sistema camerale, fa presente che tale disposizione ha la mera finalità di aggiornare la disciplina concernente le camere di commercio alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005, secondo cui alle camere di commercio stesse ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la legge 29 ottobre 1984, n. 720. In questo

contesto, segnala che l'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che lo schema, nel sostituire integralmente l'articolo 17 della legge n. 580 del 1993, prevede che i dirigenti o funzionari pubblici possano ricoprire la carica di membro del Collegio dei revisori dei conti senza necessità di essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, nel rispetto tuttavia del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1999. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione stabilisce che i membri dei Collegi di revisione degli enti pubblici debbano essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili in proporzione almeno maggioritaria. A suo avviso, si tratta di una disposizione inopportuna ed invita, pertanto, il relatore ad introdurre nella sua proposta riferita allo schema in esame una specifica osservazione volta a sottolineare l'opportunità che il Collegio dei revisori dei conti sia composto esclusivamente da soggetti iscritti al relativo albo.

Massimo BITONCI (LNP) rileva che l'anomalia segnalata dal collega Vannucci si riscontra anche nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) concorda con il collega Vannucci sull'opportunità di inserire nel parere una osservazione riferita alla composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'istituzione di nuovi organismi e le modifiche apportate alla composizione di quelli esistenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il rispetto dell'obbligo di invarianza degli oneri può ritenersi assicurato dal disposto dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, che stabilisce le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema camerale;

l'articolo 20, comma 5, della legge n. 580 del 1993, nella formulazione vigente, già consente al segretario generale, al momento della cessazione della carica, il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero, prevedendosi conseguentemente il divieto, per le amministrazioni di provenienza dei segretari generali, di procedere all'ampliamento della pianta organica e, pertanto, la nuova formulazione contenuta nell'articolo 20 dello schema di decreto in esame appare meramente ricognitiva;

i compiti attribuiti alle camere di commercio dall'articolo 2 dello schema di decreto possono essere svolti nell'ambito delle risorse già disponibili presso gli enti del sistema camerale, analogamente agli ulteriori compiti attribuiti alle camere di commercio dalla recente legislazione, che nell'ampliare le competenze del sistema camerale non ha previsto un corrispondente incremento delle risorse finanziarie;

all'articolo 4-bis, comma 2, al fine di individuare con maggiore precisione i poteri ispettivi ivi richiamati, è opportuno rinviare all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009;

il comma 1-bis dell'articolo 18 ha la finalità di aggiornare la disciplina concernente le camere di commercio alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005, secondo cui alle camere di commercio stesse e alle aziende speciali ad esse collegate

non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici; rilevata l'opportunità che il Collegio dei revisori dei conti sia composto esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sui profili di carattere finanziario:

All'articolo 4-*bis*, comma 2, dopo le parole: «delle disposizioni vigenti», inserire le seguenti: «e dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Formula altresì la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere all'articolo 1, comma 18, capoverso Art. 17, comma 1, le seguenti parole: «, salvo che si tratti di dirigenti e funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

La Commissione approva la proposta del relatore.